

Capitolo 5°  
USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 414 – All’atto dell’ordinazione di un film a carattere industriale spetta al committente di stabilire la durata e il tema del film.

Art. 415 – Il preventivo del costo del film è in relazione alla durata, al contenuto ed alle difficoltà della realizzazione.

Art. 416 – La forma del contratto è quella scritta.

Art. 417 – Il titolare dei diritti d’autore, sia egli il committente (quando esista) oppure l’operatore (che realizzi le immagini di propria iniziativa), è titolare anche della gestione successiva del film (copie, concessione d’utilizzo ecc.).

Art. 418 – L’unità di misura, ai fini del pagamento, è il minuto.

Art. 419 – Le musiche del film vengono pagate, dal committente, non all’operatore, ma direttamente al compositore.

Art. 420 – Non sono ammesse tolleranze nella durata del film stabilita.

Art. 421 – Una volta che il film sia accettato, l’operatore non risponde di eventuali guasti successivamente verificatesi.